



**CONVENZIONE PER L'ADESIONE ALLO SPID DEL GESTORE DELL'IDENTITÀ
DIGITALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CONSEGUENTI
ALL'ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 64 DEL D.LGS. 7 MARZO
2005, N. 82 NONCHÉ AI SENSI DELL'ART. 18-BIS DEL DECRETO LEGGE N.
13/2023, CONVERTITO CON LEGGE N. 41/2023, A VALERE SUL SUB-
INVESTIMENTO 1.4.4 DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA**

DT n. 184/2023

TRA

L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (di seguito "AgID"), con sede in Roma Via Liszt 21, C.F. 97735020584, in persona del Direttore Generale pro tempore Ing. Mario Nobile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2023 a firma del Sottosegretario per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Sen. Alessio Butti (registrato dalla Corte dei Conti il 3 aprile 2023 n. 945, in qualità di legale rappresentante dell'AgID

E

LA SOCIETÀ _____, con sede
in _____, codice fiscale / partita IVA
_____, numero di iscrizione al registro imprese _____, in persona di
_____, in qualità di legale rappresentante pro tempore della Società,

di seguito congiuntamente **LE PARTI**

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 64, comma 2-bis, del D. Lgs. 82/2005 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito "CAD") prevede che "per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese" (di seguito "SPID") utilizzabile da persone fisiche e giuridiche, come chiarito dall'articolo 61, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 179/2016 (di seguito "utenti").
- b) ai sensi dell'articolo 64, comma 2-ter, del CAD "il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l'accesso ai servizi in rete". I soggetti accreditati sono iscritti in apposito elenco pubblico ("Registro SPID") tenuto da AgID ai sensi dell'articolo 64, comma 2-undecies del CAD. Sui soggetti pubblici e privati che partecipano a SPID a norma dell'articolo 64 del CAD, si applicano le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i) del CAD;

- c) nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, è stato pubblicato il DPCM 24 ottobre 2014, adottato a norma dell'articolo 64, comma 2-sexies del CAD, recante "Definizione delle caratteristiche del sistema SPID, nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese" (di seguito DPCM), modificato dal DPCM 19 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14 dicembre 2021;
- d) l'identità digitale SPID ha supportato la transizione digitale del Paese consentendo l'accesso ai servizi online erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, garantendo la continuità di erogazione di servizi pubblici essenziali durante l'emergenza pandemica;
- e) SPID rappresenta per i cittadini uno strumento essenziale per accedere in modo semplice ad un numero sempre maggiore di servizi;
- f) AgID riconosce il ruolo centrale, il forte contributo e l'apporto di risorse dei gestori allo sviluppo del Circuito SPID e si impegna a preservarne il ruolo nel contesto dell'evoluzione delle norme europee e nazionali in materia di identificazione elettronica e a valorizzarlo nell'evoluzione del modello di mercato, assicurando agli utenti dell'identità digitale SPID un'evoluzione degli strumenti messi a disposizione dal proprio Gestore in maniera semplificata e facilmente fruibile.
- g) il percorso evolutivo dell'ecosistema dell'identità digitale s'inserisce nell'ambito degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi della PA volti a garantire a cittadini e imprese servizi più efficienti e universalmente accessibili;
- h) in tale contesto rileva lo specifico progetto Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di Identità Digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) di cui alla Missione 1, Componente 1, sub-Investimento 1.4.4 del richiamato PNRR;
- i) per l'attuazione di tale progetto, l'art. 18-bis del decreto legge n. 13/2023, come introdotto con legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41 (in seguito anche art. 18-bis), prevede specifici adeguamenti volti all'incremento qualitativo del sistema dell'identità digitale, disponendo in particolare che i gestori dell'identità digitale:
 1. garantiscano, oltre ai servizi già erogati, la verifica dei dati mediante l'accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), come previsto dal comma 3-ter dell'articolo 64 del d.lgs. n. 82/2005 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), nonché gli adeguamenti anche tecnologici necessari ad assicurare l'innalzamento del livello dei servizi, nonché della qualità, sicurezza ed interoperabilità degli stessi, stabiliti dalle linee guida

- dell'AgID;
2. stipulino apposita convenzione con l'Agenzia per l'Italia Digitale;
- j) a detta convenzione, ai sensi del richiamato art. 18-bis, è demandato il compito, in aggiunta agli adempimenti obblighi e responsabilità in materia di gestione di identità digitale a legislazione vigente:
1. di definire gli obblighi dei gestori concernenti:
 - a. la verifica dei dati mediante l'accesso all'ANPR, come previsto dal comma 3-ter del citato articolo 64 del CAD;
 - b. gli adeguamenti anche tecnologici necessari ad assicurare l'innalzamento del livello dei servizi, della qualità, sicurezza ed interoperabilità degli stessi, stabiliti dalle linee guida dell'AgID;
 - c. i criteri e le modalità per la verifica del conseguimento e del mantenimento degli obiettivi prestazionali stabiliti dalle norme vigenti, dalle convenzioni stesse e dalle linee guida dell'AgID;
 2. di disciplinare:
 - a. le modalità e il cronoprogramma di attuazione degli obblighi posti in capo ai gestori dell'identità digitale;
 - b. le regole tecniche e le modalità di funzionamento dell'accesso ai servizi garantito tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (in seguito anche SPID);
 - c. la misura e le modalità di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti, dell'adempimento degli obblighi convenzionali e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, monitorati e verificati per approvazione dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del richiamato sub-Investimento della Missione di cui al primo periodo;
- k) con decreto di cui al comma 2 del richiamato art. 18-bis sono definite le modalità di ripartizione e le modalità e il cronoprogramma di erogazione ai gestori di un contributo - nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro e a valere sulle risorse assegnate alla Missione 1, componente 1, sub-Investimento 1.4.4, del PNRR - secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, da erogare al raggiungimento degli obiettivi convenzionali prefissati in coerenza con il PNRR, monitorati e verificati per approvazione dalla suddetta Unità di missione PNRR, previo esito positivo delle verifiche sul rispetto delle convenzioni e degli obiettivi del PNRR, come riportato nell'allegato Piano;

- l) gli adempimenti in materia di gestione di identità digitale a legislazione vigente s'informano al seguente quadro normativo e regolamentare:
1. al D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (in seguito CAD) e, in particolare, all'articolo 64, istitutivo dello SPID e disciplinante le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;
 2. al DPCM 24 ottobre 2014, di definizione delle caratteristiche del sistema SPID, dei tempi e delle modalità di sua adozione da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, come modificato dal DPCM 19 ottobre 2021 (in seguito DPCM);
 3. agli obblighi e alle responsabilità indicati al Capo II del Regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (eIDAS) con particolare riferimento alla parte che rilascia i mezzi di identificazione elettronica;
 4. al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR) in materia di trattamento dei dati personali;
 5. ai seguenti Regolamenti AgID di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4 del richiamato DPCM, concernenti:
 - a. le modalità attuative per la realizzazione dello SPID;
 - b. le regole tecniche;
 - c. le modalità per l'accreditamento e la vigilanza dei gestori dell'identità digitale;
 - d. le procedure per consentire ai gestori dell'identità digitale, tramite l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell'identità digitale;
- m) la Convenzione già in essere tra le Parti - disciplina la partecipazione della Società – gestore dell'identità digitale - al sistema SPID di cui all'art. 64 del CAD, nonché le attività conseguenti all'accreditamento;
- n) la presente Convenzione realizza l'interesse di natura pubblica connesso alla digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi della PA, per garantire a cittadini e imprese servizi più efficienti e universalmente accessibili;
- o) il sistema di identità digitale nazionale sarà oggetto di evoluzione anche tenuto conto della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro per un'identità digitale europea;
- p) al fine di garantire il raggiungimento dei target previsti dalla Missione 1, componente 1, sub-Investimento 1.4.4, del PNRR di cui al citato art. 18-bis, risulta necessario procedere alla stipula della presente Convenzione;

- q) con nota prot. n. 10193 del 4 agosto 2023 il presente Schema di Convenzione, unitamente al Piano, è stato trasmesso al Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla relativa Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR;
- r) con apposita Determinazione del Direttore Generale dell'AgID è stata approvata la presente Convenzione;

TANTO PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA INDIVIDUATE, CONVENGONO E STIPULANO

QUANTO SEGUE

Art 1

Premesse e definizioni

1. Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione.
2. Ai fini della presente Convenzione si intende per:
 - a. AgID: l'Agenzia per l'Italia Digitale;
 - b. Gestore dell'Identità Digitale, Gestore o Identity Provider (IdP): gestore di pubblico servizio ai fini del rilascio dell'identità digitale, ai sensi dell'art. 64, comma 2-ter. del CAD e dell'art. 1, comma 1 lettera L del DPCM;
 - c. Fornitore di servizi o Service Provider (di seguito anche SP): il fornitore dei servizi della società dell'informazione definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, dall'art. 2 comma 1 lettera a) del Regolamento UE 2019/1150 o dei servizi di un'amministrazione o di un ente pubblico erogati agli utenti attraverso sistemi informativi accessibili in rete.
 - d. Gestore di Attributi Qualificati: soggetti accreditati che hanno il potere di attestare il possesso di attributi Qualificati
 - e. Aggregatore: SP pubblico o privato che offre a terzi (soggetti aggregati) la possibilità di rendere accessibili i servizi con SPID
 - f. Dipartimento: Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - g. Progetto: il sub-Investimento 1.4.4 “*Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di Identità Digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)*”, della Missione 1 - Componente 1 - incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui è titolare il Dipartimento;
 - h. Unità di missione PNRR: Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione degli interventi PNRR;
 - i. Piano: l'allegato documento parte integrante della presente Convenzione;

Art. 2

Interesse pubblico comune alle Parti

1. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico:
 - a. nella gestione, da parte degli IdP quali gestori di pubblico servizio e dell'Agid, del sistema pubblico di identità digitale di cui all'art. 64 CAD;
 - b. nella definizione degli adeguamenti anche tecnologici necessari ad assicurare, ai sensi dell'art. 18-bis del decreto legge n. 13/2023, l'innalzamento del livello qualitativo del sistema dell'identità digitale, volto al raggiungimento dei target previsti dal sub-investimento 1.4.4 del PNRR, in funzione di un percorso evolutivo dell'ecosistema dell'identità digitale SPID che assicuri a cittadini e imprese servizi più efficienti e universalmente accessibili;
 - c. nel consolidamento del sistema SPID e nella sua progressiva evoluzione verso soluzioni di wallet nazionale ed europeo, garantendo che le stesse siano aperte ad operatori di mercato e che i Gestori possano evolvere progressivamente il proprio ruolo, anche per valorizzare pienamente il contributo fornito allo sviluppo dello SPID;
2. le Parti ravvisano interesse comune nell'avviare la sperimentazione utile alla valorizzazione di attributi rilevanti per il Cittadino (tra i quali, ad esempio, Tessera Sanitaria, Patente di Guida, Tessera Elettorale). Tale previsione rappresenta un elemento abilitante per la fruizione di servizi pubblici e lo sviluppo di nuovi casi di utilizzo nei servizi privati che trovano valore nella disponibilità di uno schema di identificazione elettronica in grado di veicolare specifici attributi, sia di natura pubblica che privata.

Art. 3

Finalità e oggetto

1. La presente Convenzione disciplina l'espletamento da parte del gestore di tutte le attività conseguenti all'accreditamento.
2. Al fine di garantire il raggiungimento dei target previsti dalla Missione 1, componente 1, sub-Investimento 1.4.4, del PNRR e in attuazione dell'art. 18-bis del decreto legge n. 13/2023, la presente Convenzione disciplina inoltre gli obblighi del Gestore volti all'incremento qualitativo del sistema di identità digitale, con riferimento:
 - a. alla verifica dei dati mediante l'accesso all'ANPR, come previsto dal comma 3-ter dell'art. 64 del CAD;
 - b. agli adeguamenti anche tecnologici necessari ad assicurare l'innalzamento del livello dei servizi, della qualità, sicurezza ed interoperabilità degli stessi, stabiliti dalle linee guida dell'AgID;
 - c. ai criteri e alle modalità per la verifica del conseguimento e del mantenimento degli obiettivi

prestazionali stabiliti dalle norme vigenti, dalle convenzioni stesse e dalle linee guida dell'AgID;

- d. agli adempimenti in materia di gestione di identità digitale;
3. Sono allegati e parti integranti e sostanziali della Convenzione:
- a. l'Addendum, esplicativo e integrativo della stessa e concernente la descrizione del "Circuito" SPID (di seguito "Addendum n. 1", all. 1);
 - b. il Disciplinare dei rapporti tra il Gestore dell'identità digitale e i Fornitori di servizi privati, individuali o Aggregatori di fornitori di servizi privati (di seguito, anche Fornitori di servizi), aderenti al Circuito SPID (di seguito "Disciplinare", all. 2);
 - c. il documento recante gli indicatori di qualità e i livelli di servizio (all. 3);
 - d. il tariffario dei corrispettivi dei servizi resi dai Gestori ai Fornitori di Servizi privati (di seguito "Tariffario", all. 4).
 - e. Il Piano contenente il cronoprogramma di attuazione degli obblighi volti all'incremento qualitativo del sistema di identità digitale, con riferimento al comma 3 (di seguito "Piano", all. 5);
4. In esito all'adozione del decreto di cui al comma 2 del richiamato art. 18-bis sarà sottoscritto apposito addendum integrativo (di seguito "Addendum integrativo") contenente la misura e la modalità di erogazione del finanziamento, nonché le disposizioni in materia di monitoraggio e rendicontazione, che sarà allegato e formerà parte integrante della presente Convenzione.

Art. 4

Referenti delle Parti e Comitato di attuazione

- 1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione le Parti individuano un referente per la gestione e per il coordinamento delle attività.
- 2. I referenti designati dalle Parti sono: per l'AgID, il Responsabile dell'Area Qualificazione e Accreditamento, o un suo delegato; per il Gestore, il _____, o un suo delegato. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti dandone tempestiva comunicazione a mezzo PEC all'altra parte.
- 3. Le Parti inoltre costituiscono un Comitato di Attuazione, composto da quattro componenti, di cui 2 designati dall'AgID e due dal Gestore.
- 4. Il Comitato di Attuazione supporta le Parti nell'esercizio delle funzioni di coordinamento tecnico operativo delle attività oggetto della presente Convenzione e, in particolare:
 - a. garantisce il costante monitoraggio delle attività, anche al fine di proporre adeguate soluzioni ad eventuali criticità emergenti in corso di attuazione;
 - b. esamina i contenuti dei report prodotti nel corso di attuazione ed evidenzia eventuali scostamenti rispetto alle attività programmate e ai tempi di attuazione previsti;

- c. assicura, con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 18-bis, che non siano effettuate attività in sovrapposizione con altri interventi finanziati dall'Unione Europea.

Art. 5

Compiti dell'Agenzia per l'Italia Digitale

1. L'AgID svolge i compiti indicati all'art. 4 del DPCM, effettuando, in particolare, le seguenti attività:
 - a. gestisce l'accreditamento dei Gestori dell'identità digitale e dei gestori di attributi qualificati nonché l'adesione dei Fornitori di Servizi, stipulando con essi apposite convenzioni;
 - b. cura l'aggiornamento del registro SPID e vigila sull'operato dei soggetti aderenti allo SPID, anche con possibilità di conoscere, nei casi previsti dal DPCM 24 ottobre 2014 e tramite il Gestore, i dati identificativi dell'utente e verificare le modalità con cui le identità digitali sono state rilasciate e utilizzate;
 - c. stipula apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità.
2. L'AgID, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 7, nell'ambito delle proprie attività di vigilanza e controllo sullo SPID:
 - a. pubblica statistiche sulla base dei dati aggregati forniti dal Gestore sullo SPID;
 - b. riceve da tutti i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del DPCM le segnalazioni di malfunzionamenti, ivi compresi i disservizi o incidenti di sicurezza, relativi all'utilizzo delle identità digitali;
 - c. trasmette ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del DPCM ogni informazione rilevante per la propria attività;
 - d. effettua controlli presso le sedi amministrative e operative dei soggetti pubblici e privati che partecipano a SPID ai sensi dell'articolo 64 del CAD;
 - e. richiede ai Gestori atti e documenti, convoca riunioni con gli amministratori e i dirigenti degli stessi;
 - f. verifica l'attuazione di quanto previsto dai Regolamenti AgID, promuovendo la soluzione di eventuali problematiche di interoperabilità;
 - g. segnala al Gestore le eventuali difformità riscontrate;
 - h. valuta l'adeguatezza delle procedure di reclamo e delle misure di ristoro attuate nel caso di pregiudizio arrecato all'utente;
 - i. controlla l'esattezza, la completezza e la comprensibilità delle comunicazioni che il Gestore rende al pubblico;
 - j. promuove l'adozione delle misure dirette alla semplificazione del rapporto tra il Gestore e gli utenti;

- k. acquisisce dati aggregati e informazioni anonime sul gradimento degli utenti;
- l. rende pubblici annualmente i risultati del proprio lavoro;
- m. sentiti i Gestori, può, con cadenza annuale, proporre agli stessi modifiche o revisioni al Tariffario per i fornitori di Servizi privati.

Art. 6

Obblighi del Gestore

1. Con la firma della presente Convenzione, il Gestore assume l'impegno di fornire agli utenti credenziali almeno di livello 1 e 2, così come descritte dall'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del DPCM e dagli artt. 2 e 15 del Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID, nonché con le modalità indicate dall'art. 64 comma 3-ter del CAD.
2. Il Gestore si impegna a garantire almeno una procedura finalizzata al primo rilascio a titolo gratuito delle identità digitali SPID con credenziali di livello 1 e 2 a tutti gli utenti persone fisiche che ne facciano richiesta per uso non professionale. Per "servizi non professionali" si intendono i servizi destinati ai soggetti che agiscono con finalità non riferibili all'attività lavorativa eventualmente svolta. Il Gestore è libero di definire modalità di rilascio alternative anche a pagamento.
3. Il Gestore si impegna, altresì, a fornire i servizi di autenticazione ai fornitori di servizi pubblici o privati aderenti allo SPID ai sensi dell'art. 15, comma 3, del DPCM 24 ottobre 2014.
4. Nei casi di inadempienze da parte di un fornitore di servizi privati da cui possa derivare una diminuzione del livello di qualità del servizio o comunque in caso di mancato rispetto di quanto previsto dalla Convenzione e dai suoi allegati, e in assenza di adozione da parte del Fornitore delle azioni volte alla rimozione di tali inadempienze, il Gestore può richiedere ad AgID la sospensione del fornitore dal Circuito SPID.
5. Il Gestore assicura agli utenti la piena informazione sulle modalità di prestazione dei servizi erogati; in particolare:
 - a. rende noto agli utenti, tramite appositi avvisi e materiale informativo chiaro e facilmente leggibile, le condizioni economiche e tecniche per l'erogazione dei servizi, in conformità con i regolamenti attuativi adottati da AgID;
 - b. fornisce adeguata informazione sul trattamento dei dati personali richiesti per il rilascio e la gestione dell'identità digitale, ai sensi degli artt. 12 e ss. del GDPR;
 - c. pubblica gli esiti delle verifiche compiute sul rispetto dei livelli di servizio riportati nell'allegato 3 alla presente Convenzione;
 - d. fornisce adeguata informazione agli utenti in merito a ogni eventuale variazione delle modalità di erogazione del servizio;

- e. cura la pubblicazione di testi riportanti gli atti che disciplinano l'erogazione dei servizi e che regolano i rapporti con gli utenti. Le modificazioni che si renderanno successivamente necessarie saranno inserite nei testi esistenti e saranno adeguatamente divulgate;
 - f. predispone appositi strumenti di informazione, tramite l'attivazione di linee di comunicazione telefoniche o telematiche, di cui verifica periodicamente il buon funzionamento, anche con riferimento alla protezione dei dati personali e in conformità con i regolamenti attuativi adottati da AgID;
 - g. comunica all'utente l'intervenuta sospensione o revoca dell'identità digitale.
6. Il Gestore fornisce adeguata informazione agli utenti circa le modalità giuridiche e tecniche di espletamento dei servizi e consente l'accesso alle informazioni che riguardano i servizi forniti e contenute nel proprio sistema informativo, in conformità con quanto previsto nei regolamenti SPID.
7. Il Gestore informa tempestivamente gli utenti in merito alle decisioni che li riguardano, unitamente alle relative motivazioni nonché sulla contestuale alla contestuale possibilità di presentare un reclamo e le relative modalità.
8. Il Gestore si impegna a fornire agli utenti con modalità semplici e chiare le seguenti informazioni:
- a. l'ambito e le modalità di utilizzo dell'identità digitale SPID e le informazioni trattate per consentirne l'utilizzo, anche con riferimento al trattamento dei dati personali;
 - b. come devono essere gestite le credenziali di accesso o i dispositivi di autenticazione (es. indicazioni per la corretta conservazione, rischi derivanti dall'eventuale condivisione di credenziali e associati al loro eventuale furto o smarrimento);
 - c. eventuali segnali che possano indicare una possibile violazione dell'identità digitale o un uso improprio delle credenziali;
 - d. i rischi associati al furto di identità e le contromisure da adottare;
 - e. informazione in merito ai dati personali richiesti dal fornitore di servizi per l'accesso allo specifico servizio selezionato dall'utente;
 - f. le specifiche modalità con cui l'utente può modificare, aggiornare o cancellare i propri dati personali nell'ambito dello SPID ovvero chiedere la sospensione o la revoca della propria identità digitale;
 - g. l'esistenza del sistema che consente all'utente di ricevere gratuitamente un avviso di ogni avvenuto utilizzo delle credenziali di accesso ai sensi dell'art. 18 del Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID.

Art. 7

Obblighi e responsabilità delle Parti derivanti dall'art. 18-bis del d.l. 13/2023

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione, in conformità al Piano e con le scadenze previste da milestone e target, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della corretta realizzazione delle attività di spettanza e della loro conformità al Piano, ciascuna per quanto di propria competenza e in conformità con quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto della tempistica concordata.
3. Con riferimento agli specifici adempimenti in ambito della Misura 1.4.4 del PNRR, le Parti adeguano le attività, oggetto della presente Convenzione, nel rispetto degli indirizzi del Dipartimento quale titolare della citata misura 1.4.4 in relazione a quanto previsto nel DPCM emanato in attuazione all'art. 18-bis
4. Le Parti garantiscono la conservazione e la messa a disposizione degli organismi nazionali ed europei preposti ai controlli della documentazione di cui al Regolamento (UE) 241/2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della Pubblica Amministrazione.
5. Le Parti facilitano gli eventuali controlli in loco, effettuati dall'Ispettorato generale per il PNRR e dall'Unità di Audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del Progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa nazionale ed europea applicabile.
6. Le Parti si obbligano ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
7. Le Parti si impegnano al rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione e delle frodi nonché in materia di trasparenza, secondo i regolamenti e le misure adottate da ciascuna Parte.
8. Le Parti dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione sono svolte nell'ambito dell'esercizio dei rispettivi compiti.

Art. 8

Risorse finanziarie, monitoraggio e rendicontazione di cui all'art. 18-bis del d.l. 13/2023

1. Con decreto di cui al comma 2 del richiamato art. 18-bis sono definite le modalità di ripartizione e le modalità e il cronoprogramma di erogazione ai gestori di un contributo - nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro, da erogare al raggiungimento degli obiettivi convenzionali prefissati in coerenza con il PNRR, monitorati e verificati per approvazione dalla suddetta Unità di missione PNRR, previo esito positivo delle verifiche sul rispetto delle convenzioni e degli obiettivi del PNRR. Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 18-bis, agli

oneri sopra indicati si provvede a valere sulle risorse assegnate alla Missione 1, componente 1, sub-Investimento 1.4.4, del PNRR - secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia.

2. Con l'Addendum 18-bis alla presente Convenzione, in esito all'adozione del decreto di cui al comma 2 del richiamato art. 18-bis, sono disciplinate la misura e le modalità di erogazione del contributo al Gestore.
3. La verifica del raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti dal Cronoprogramma è effettuata da AgID nel termine di 45 giorni dalla comunicazione di disponibilità della caratteristica/funzionalità come riportata nel Piano effettuata dal singolo Gestore. Tale termine può essere interrotto nel caso siano richieste modifiche/integrazioni per assicurare la compatibilità con le Linee Guide/Regole tecniche di riferimento.

Art. 9

Riduzione e revoca dei contributi di cui all'art. 18-bis del d.l. 13/2023

1. L'eventuale riduzione del sostegno da parte della Commissione europea, correlato al mancato raggiungimento di milestone e target dell'intervento oggetto della presente Convenzione, ovvero alla mancata tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea come indicato nell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241, comporta la conseguente riduzione proporzionale delle risorse stanziare ai sensi del precedente art. 8, comma 2.
2. Al fine di evitare la revoca del contributo, anche parziale, il Gestore s'impegna a comunicare tempestivamente all'AgID eventuali problematiche sopravvenute, tali da poter incidere anche solo potenzialmente sulla corretta e puntuale attuazione degli interventi oggetto della presente Convenzione.
3. Qualora dalle verifiche dell'AgID risulti che il Gestore sia in ritardo sulle tempistiche previste nel Piano, l'AgID, per il tramite dei referenti, comunica il ritardo al Gestore che, entro dieci (10) giorni espone le ragioni e individua le possibili soluzioni volte a recuperare il ritardo accumulato.
4. Le parti s'impegnano a concordare un piano di rientro, tale da consentire il rispetto dei termini previsti e a monitorarne periodicamente lo stato di avanzamento.
5. Nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini fissati dal Piano allegato e/o di mancato rispetto dei piani di rientro di cui al comma 4 del presente articolo, potrà essere revocato al Gestore il contributo di cui al precedente art. 8, comma 2.
6. Laddove i target e le milestone stabiliti nel Piano con riferimento alla Misura PNRR 1.4.4 non vengano raggiunti per cause non imputabili al Gestore, la copertura finanziaria degli importi percepiti o da percepire per l'attività realizzata e rendicontata è stabilita dal Dipartimento titolare della stessa Misura, in raccordo con l'Ispettorato generale per il PNRR sulla base delle

disposizioni vigenti in materia di gestione finanziaria delle relative risorse.

7. In caso di risoluzione della presente convenzione, o in caso di revoca dell'accreditamento, prima del completo raggiungimento delle milestone stabilite nel Piano, il contributo relativo alla specifica milestone di cui al precedente art. 8, comma 2 sarà revocato e le somme eventualmente già percepite dovranno essere restituite dal Gestore.

Art. 10

Sostenibilità ed evoluzione del Sistema

1. Al fine di favorire la sostenibilità del sistema, AgID si impegna a mettere in atto gli interventi riportati di seguito.
2. Assicurare la diffusione dell'identità digitale per i minori, anche adottando specifici protocolli d'intesa e/o piani operativi con le Pubbliche Amministrazioni per prevedere l'utilizzo dell'identità digitale SPID per i minori nel corso del prossimo anno scolastico (a titolo esemplificativo utilizzo per l'accesso al Registro Elettronico Scolastico). Con ulteriori provvedimenti, anche con il coinvolgimento del Ministero dell'Istruzione sugli argomenti di comune competenza, sono individuate le specifiche e adeguate garanzie concernenti i presupposti e le modalità di utilizzo di SPID da parte dei minori fra i cinque e i quattordici anni, i trattamenti effettuabili da parte dei gestori dell'identità digitale - limitati a quanto strettamente necessario alla gestione dell'identità - e l'individuazione dei servizi che gli istituti scolastici potranno offrire ai minori infraquattordicenni.
3. Al fine di superare l'utilizzo dell'identità digitale rilasciata in attuazione del diritto alla cittadinanza digitale per l'esercizio di un'attività professionale e/o di intermediazione svolta normalmente come attività economica e tenuto conto dell'art. 64 comma 3-bis CAD, promuove, anche adottando specifici aggiornamenti alle Convenzioni dei Fornitori:
 - a. l'utilizzo dello SPID dedicato all'uso professionale per l'accesso ai servizi online rivolti ad intermediari e professionisti entro la data del 31 dicembre 2023.
 - b. l'utilizzo dello SPID dedicato all'uso professionale per l'accesso ai servizi online rivolti a persone giuridiche pubbliche e private, professionisti e intermediari da parte dei loro dipendenti o incaricati entro la data del 1 luglio 2024.
4. Favorire e sostenere, anche attraverso azioni di comunicazione istituzionale, l'adesione al Circuito SPID da parte di Attribute Authority gestite da soggetti pubblici o privati che gestiscono informazioni contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati.
5. avviare in coerenza con le finalità della Convenzione un piano di comunicazione istituzionale volto alla rassicurazione di tutti i soggetti sulla centralità e sul percorso evolutivo dello SPID, al

fine di fornire informazioni chiare, esaustive e corrette a tutti i Fornitori di servizi pubblici e privati nonché ai Cittadini, senza disperdere il valore del Circuito SPID assicurandone invece la piena valorizzazione.

6. AgID si impegna, inoltre, al fine di innalzare la qualità del servizio offerto agli utilizzatori, a promuovere la sperimentazione della digitalizzazione di documenti/attributi (quali, ad esempio, Tessera Sanitaria, Patente, Tessera Elettorale) anche favorendo l'accesso da parte dei Gestori agli attributi qualificati e non qualificati, per lo sviluppo di servizi a cittadini e imprese.
7. In considerazione dei requisiti di sicurezza e fiduciarità del sistema e a tutela degli importanti investimenti che i Gestori hanno sostenuto e sostengono per la creazione di valore nel circuito SPID, salvo diversi accordi tra le parti e in coerenza con la normativa e i regolamenti tempo per tempo vigenti, non è prevista la possibilità di utilizzo dello SPID, presso soggetti diversi dal gestore, per la creazione diretta o indiretta di altre identità digitali o sistemi di autenticazione elettronica.

Art. 11

Efficacia e durata

1. La presente Convenzione, trasmessa a mezzo PEC ai fini della sottoscrizione ha durata biennale rinnovabile per analogo periodo, previo accordo scritto tra le Parti, almeno tre mesi prima della sua scadenza.
2. Alla sottoscrizione della presente Convenzione consegue la risoluzione della Convenzione in essere.
3. Con riferimento alle sole previsioni inerenti l'articolo 18-bis l'efficacia della presente convenzione è subordinata alla sottoscrizione degli atti conseguenti alla pubblicazione del Decreto.

Art. 12

Risoluzione della Convenzione.

Cessazione, subentro, sospensione e revoca dell'attività del Gestore.

1. E' causa di risoluzione *ipso jure* della presente Convenzione la cancellazione del Gestore dall'elenco pubblico (Registro SPID) conseguente a:
 - a. la cessazione dell'attività da parte del Gestore nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 del DPCM;
 - b. l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 32-bis del CAD;
2. Sono altresì causa di risoluzione della presente Convenzione
 - a. il venir meno dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per l'accreditamento;

- b. l'inadempimento e l'inosservanza delle Linee Guida e delle Regole Tecniche, ivi comprese quelle che saranno adottate da AgID.
3. La comunicazione di intervenuta risoluzione dovrà essere inviata da AgID per iscritto a mezzo PEC ai referenti individuati nella Convenzione e dovrà contenere un congruo termine, a favore del Gestore, comunque non inferiore a giorni 60, per la conseguente comunicazione agli utenti e per tutti gli adempimenti connessi alla cessazione della propria attività nell'ambito dello SPID e, comunque, nel rispetto delle eventuali tempistiche di comunicazione e adeguamento imposte al Gestore dalle normative di settore vigenti.
4. In caso di risoluzione della Convenzione, il Gestore dovrà concordare con AgID le modalità e la procedura di uscita dal circuito SPID e dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:
- a. cessazione: il Gestore comunica all'AgID e agli utenti a cui ha attribuito l'identità digitale l'intenzione di cessare la propria attività almeno trenta giorni prima della data di cessazione, indicando i Gestori sostitutivi e le modalità tecniche e operative per il trasferimento delle identità digitali, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Agenzia;
 - b. subentro: il Gestore sostitutivo, previo invio all'AgID della dichiarazione di accettazione, recepimento di eventuali prescrizioni dell'Agenzia in ordine alle modalità del trasferimento e previa acquisizione del consenso al subentro da parte dell'utente, subentra nella gestione delle identità digitali rilasciate dal Gestore cessato e nella conservazione delle informazioni di cui all'art. 7, comma 8, del DPCM, corredate dalle opportune asserzioni informatiche;
 - c. nel caso in cui, a seguito della cessazione dell'attività da parte di un Gestore o della revoca del suo accreditamento, nessun altro Gestore è disponibile a subentrare con le modalità di cui alla lett. b), l'Agenzia, con determinazione del direttore generale recante anche prescrizioni in ordine alle modalità del trasferimento, provvede a ridistribuire le identità digitali rilasciate dal Gestore cessato o revocato tra tutti gli altri Gestori che subentrano nella relativa gestione in misura proporzionale alla ripartizione percentuale, tra gli stessi, di tutte le identità SPID rilasciate alla data della cessazione o della revoca;
 - d. sospensione e revoca dell'attività dei Gestori: l'AgID, previo accertamento della violazione delle disposizioni di cui al DPCM e dei Regolamenti attuativi adottati ai sensi dell'art. 4 del medesimo DPCM, può disporre la sospensione dell'attività di attribuzione di identità digitali per un periodo minimo di un mese e massimo di un anno o, nei casi più gravi individuati all'art. 32-bis, commi 1 e 2 del CAD e nei termini ivi indicati, la revoca dell'accREDITamento del Gestore dell'identità digitale, tramite cancellazione dall'elenco dei Gestori SPID. In casi di particolare gravità e urgenza, in particolare ove vengano meno uno o più requisiti previsti per l'accREDITamento, AgID può disporre la sospensione immediata dei servizi erogati, disponendo altresì le misure necessarie per informare gli utenti.
5. In caso di revoca dell'accREDITamento del Gestore, si applicano le disposizioni relative alle cessazioni di cui al presente articolo.

Art. 13

Modifiche

1. La presente Convenzione e gli allegati possono essere modificati/integrati mediante atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti.
2. Le modifiche e integrazioni inerenti nuove e/o sopravvenute esigenze connesse al raggiungimento dei target di Progetto di cui all'articolo 18-bis saranno sottoposte all'approvazione dell'Unità di Missione PNRR.

Art. 14

Riservatezza

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Atto o, comunque, in relazione a esso, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Atto, per la durata dell'Atto stesso.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione della presente Convenzione. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

Art. 15

Protezione dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati del personale coinvolto nelle attività di cui alla presente Convenzione nel rispetto della normativa unionale europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.
2. Con riferimento alle attività di rilascio e gestione dell'identità digitale, il Gestore si impegna a trattare i dati personali degli interessati nel rispetto della normativa unionale europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, sulla base giuridica e per le finalità di cui all'art. 64 del CAD e di cui all'art. 2, comma 2 del DPCM.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato all'interno della presente Convenzione, trovano applicazione le disposizioni di natura legislativa e regolamentare vigenti.
2. In relazione a qualunque controversia tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, le parti s'impegnano a ricercare un componimento bonario della vertenza prima di adire i competenti organi giurisdizionali, del Foro di Roma. Sono fatte salve le disposizioni normative, sostanziali e processuali, relative ai poteri sanzionatori dell'AgID.
3. La presente Convenzione si compone di 16 articoli ed è sottoscritta digitalmente.

Firmato digitalmente da AgID

Firmato digitalmente dal Gestore
